



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 329 del 28/11/2019

Oggetto: Convenzione tra ISPRO e l'Azienda USL Toscana Centro per attività di consulenza in regime di area a pagamento relativa agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e dal D.M. 10/03/1998		
Struttura Proponente	Dipartimento Amministrativo	Mario Piccoli
	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Veronica Margelli
	Estensore	Federico Diddi
Allegati n.	1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno
€ 13.920,00 oltre oneri	<i>Altri servizi non sanitari da pubblico (ASL, AO, IRCS, Policlinici RT)</i>	3B020321	2020

Eseguibile a norma di Legge dal 13/12/2019

Pubblicato a norma di Legge il 28 NOV. 2019

Inviato al Collegio Sindacale il 28 NOV. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

Visti/e:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera aziendale n. 150/2018 di presa atto della delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;

Richiamati:

- il D.Lgs. 81/2008 avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D.M. del 10.03.1998 avente ad oggetto "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- la normativa nazionale e regionale vigente in materia di attività libera professionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale e l'art. 62 del CCNL dell'Area III, Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico ed Amministrativa, quadriennio 1998 – 2001, sottoscritto in data 08.06.2000;

Premesso che ISPRO al fine di assicurare le attività connesse alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come previsto dai richiamati D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e D.M. 10/03/1998, in mancanza di personale interno in possesso della qualifica e della professionalità richiesta per l'assolvimento dei relativi compiti, ha stipulato con l'Azienda Usl Toscana Centro apposita convenzione ad oggetto "Convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e ISPO, Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, per attività di consulenza relativa agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e dal D.M. 10/03/1998", approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 08 del 12/01/2018, in scadenza il 31/12/2019;

Preso atto che con lettera Prot. n. 2019/105126 del 01.10.2019, agli atti, l'Azienda Usl Toscana Centro ha informato la Direzione Aziendale dell'Istituto della propria disponibilità a continuare a garantire, con proprio personale, le attività connesse alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi dei D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e D.M. 10/03/1998;

Considerato che ISPRO al fine continuare ad adempiere agli obblighi relativi alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, previsti dai citati D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e D.M. 10/03/1998, in mancanza di personale interno in possesso della qualifica e della professionalità richiesta per l'assolvimento dei relativi compiti, ha la necessità di rinnovare l'accordo con l'Azienda Usl Toscana Centro;

Dato atto che l'Istituto con nota, Prot. n. 2802 del 03.10.2019, ha manifestato all'Azienda l'intenzione di rinnovare la convenzione in scadenza il 31.12.2019 per la durata di un anno;

Preso atto che l'Azienda Usl Toscana Centro ha provveduto, in data 16.10.2019, ad inoltrare per e-mail la bozza di convenzione, di cui all'allegato lettera "A" al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la bozza di convenzione trasmessa non prevede sostanziali modifiche rispetto al testo del precedente accordo, ad esclusione dell'importo orario omnicomprendivo da corrispondere all'Azienda, che è stato ridotto da € 75,00 a € 72,50 oltre IVA;

Dato atto del parere favorevole della Direzione Aziendale sulla bozza di convenzione, reso per le vie brevi;

Ritenuto di dover procedere con l'approvazione e la successiva stipula della bozza di convenzione per attività di consulenza relativa agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e dal D.M. 10/03/1998, di cui all'allegato lettera "A" che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

- l'attività di consulenza sarà resa dal personale dirigente ingegnere, ruolo professionale, dell'Azienda USL Toscana Centro, in possesso dei necessari requisiti e competenze, al di fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, in regime di area a pagamento, in base a quanto disposto dalla normativa nazionali e regionale sopra richiamata e dal CCNL vigente;
- l'attività viene effettuata di norma mediante accessi settimanali, per un impegno orario di massimo 16 ore mensili;
- ISPRO si impegna a corrispondere all'Azienda USL Toscana Centro, per le prestazioni oggetto della convenzione, un importo orario omnicomprensivo di euro 72,50 oltre IVA;
- l'importo stimato annuo di euro 16.982,40 deve essere imputato, per l'anno 2020, al conto economico 3B020321 "ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (ASL, AO, IRCS, Policlinici RT)";

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Acquisito il visto di regolare imputazione della spesa da parte della S.S. Bilancio, contabilità ed Investimenti;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. di approvare, autorizzandone la stipula, lo schema di convenzione fra l'Azienda Usl Toscana Centro ed ISPRO per attività di consulenza relativa agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e dal D.M. 10/03/1998, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di corrispondere all'Azienda Usl Toscana Centro un importo orario omnicomprensivo di euro 72,50 oltre IVA per l'attività di consulenza oggetto della convenzione;
3. di imputare l'importo stimato annuo di euro 16.982,40 al conto economico 3B020321 "ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (ASL, AO, IRCS, Policlinici RT)";
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Riccardo Poli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabrizio Carraro)

IL DIRETTORE
GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)

Elenco degli Allegati

ALLEGATO "A"

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E ISPRO, ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA, PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.Lgs. n. 81 DEL 09/04/2008 E DAL D.M. 10/03/1998

Pag. 8

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

Segreteria di Direzione;

S.S. Affari Generali e Legali

S.S. Risorse Umane

S.S. Attività Tecnico Patrimoniali ed Economiche

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
E ISPRO, ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E
LA RETE ONCOLOGICA,
PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RELATIVA AGLI
ADEMPIMENTI PREVISTI dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008
e dal D.M. 10/03/1998**

tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze, piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese, nato a Padova il 02/06/1956;

e

l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, di seguito denominato ISPRO, con sede legale in Firenze, via Cosimo il Vecchio, 2 Codice Fiscale 94158910482 e Partita IVA 05872050488, rappresentato dal Direttore Generale Prof. Gianni Amunni, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 06/08/1954;

premess

che ISPRO, al fine di assicurare le attività connesse alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come previsto dal D.Lgs 81/2008 e ss.ii.mm. e dal D.M. 10/03/1998, ed in mancanza di personale interno in possesso della qualifica e della professionalità richiesta per l'assolvimento dei relativi compiti, aveva stipulato con l'Azienda USL Toscana Centro apposita convenzione ad oggetto "Convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e ISPO, Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, per attività di consulenza relativa agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e dal D.M. 10/03/1998, approvata con

delibera ISPRO n. 08 del 12/01/2018 e delibera USL Toscana Centro n. 1549 del 14/12/2017;

che ISPRO con nota prot. n. 2802 del 03/10/2019 ha chiesto il rinnovo della convenzione in scadenza il 31/12/ 2019;

che ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 62 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 08/06/2000, Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa l'attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, qualora sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, costituisce particolare forma di attività aziendale a pagamento da esercitare al di fuori dell'impegno di servizio e da attuare mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;

che a seguito degli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta di ISPRO con il personale dirigente ingegnere, del ruolo professionale, dipendente dell'Azienda, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività di consulenza oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire ad ISPRO l'attività di consulenza nelle materie connesse alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come previsto dal D.Lgs 81/2008 e ss.ii.mm. e dal D.M. 10/03/1998, da rendere mediante il proprio personale dirigente ingegnere, del ruolo

professionale, dipendente dell'Azienda, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività di consulenza oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto.

3. L'attività di consulenza di cui alla presente convenzione, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, intende assicurare il supporto ai fini della valutazione dei rischi, della individuazione di soluzioni migliorative tese alla eliminazione e/o riduzione degli stessi nell'ambito dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall'art. 33 del richiamato D.Lgs 81/2008, e riferiti in particolare:

- alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D.Lgs.81/2008, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all' articolo 35 del D.Lgs.81/2008;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all' articolo 36 del D.Lgs.81/2008.



ART. 2 - Sede

1. L'attività oggetto della presente convenzione viene resa presso le sedi di ISPRO.
2. ISPRO si impegna a:

- fornire gli strumenti in suo possesso, presso le singole strutture in cui si recherà il dirigente ingegnere dell'Azienda, per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione;
- predisporre, in accordo con il dirigente ingegnere dell'Azienda, il calendario degli accessi per le prestazioni relative a ogni singola fase di attuazione;
- assicurare la collaborazione del proprio personale con il dirigente ingegnere dell'Azienda per agevolare l'assolvimento dei relativi adempimenti.

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta dal personale dirigente ingegnere, del ruolo professionale, dipendente dell'Azienda, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività di consulenza oggetto della presente convenzione, che abbia dato la propria disponibilità, compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.
2. Le prestazioni oggetto della convenzione sono svolte fuori del normale orario di lavoro in regime di area a pagamento assimilata alla libera professione. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale aziendale e l'ISPROM.
3. L'Azienda individua l'Ing. Gianluca Verdolini, Coordinatore dei RSPP dell'Azienda USL Toscana Centro, referente dell'attività di cui alla presente convenzione.
4. L'attività oggetto della presente convenzione prevede la partecipazione di personale dirigente ingegnere dell'Azienda, di norma mediante accessi settimanali, per un impegno orario massimo di circa **16 ore mensili**.

5. L'impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.

6. Il personale dirigente ingegnere dell'Azienda si reca alla sede di cui all'art. 2 della presente convenzione utilizzando il proprio mezzo.

7. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 7.

Art. 4 - Tariffe

1. ISPRO si impegna a corrispondere all'Azienda, per l'attività di consulenza oggetto della presente convenzione, effettuata dal personale dirigente ingegnere dell'Azienda, al di fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, un importo orario omnicomprensivo pari a **euro 72,50 oltre IVA**.

2. L'Azienda, a seguito di trasferimento dal parte di ISPRO dell'importo complessivo dovuto per l'attività resa, provvede alla liquidazione del compenso orario pari a **euro 60,00**, al lordo di imposte e comprensivo dei tempi e dei costi di percorrenza, al personale dirigente ingegnere che ha svolto l'attività.

3. La presenza del personale dirigente ingegnere dell'Azienda presso ISPRO verrà opportunamente registrata dal professionista stesso, in modo che vengano attestati, con cadenza mensile, i giorni e le ore impegnate per l'erogazione dell'attività di consulenza oggetto della presente convenzione. Le predette registrazioni saranno sottoscritte dal

professionista stesso, convalidate dal Direttore della struttura di appartenenza e dal Direttore Generale di ISPRO. Con cadenza mensile, una copia verrà inviata alla SOS Attività libero professionale dell'Azienda.

4. Gli importi relativi all'attività svolta sono corrisposti da ISPRO, a seguito di fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Attività libero professionale, **entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa** secondo le modalità indicate in fattura.

5. I compensi spettanti al personale dirigente ingegnere dell'Azienda che ha svolto l'attività saranno corrisposti a seguito di pagamento della fattura da parte di ISPRO.

6. La quota di spettanza del personale dirigente ingegnere dell'Azienda che ha svolto le prestazioni, trattenuti i costi aziendali, PIRAP e l'utile aziendale, è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di percorrenza.

Art. 5 - Responsabilità

1. L'Azienda USL Toscana Centro è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso ISPRO.

2. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale dirigente, ai sensi della presente convenzione, è a carico di ISPRO, beneficiaria delle prestazioni. Nel caso in cui il dirigente dell'Azienda, nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, subisse un infortunio coperto dall'INAIL, ISPRO è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge. L'Azienda e ISPRO saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo dei mezzi di trasporto da parte del



personale dirigente psicologo per il raggiungimento della sede di effettuazione della prestazione stessa.

3. ISPRO, soggetto ospitante nell'ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata e ad informare il personale dirigente dell'Azienda sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui saranno svolte le attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare.

Art. 6 - Trattamento dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. le parti, Azienda USL Toscana Centro e ISPRO, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione.

2. Per effetto di quanto evidenziato, le parti garantiscono che il personale interno e coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

3. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

4. L'Azienda USL Toscana Centro, infine, garantisce che il personale ad essa afferente e coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione sia vincolato al rispetto del segreto professionale.



Art. 7 - Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha validità annuale, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno mediante scambio di note da parte dei Direttori Generali di ISPRO e dell'Azienda USL Toscana Centro. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

Art. 8 - Registrazione e competenze giurisdizionali

La presente convenzione consta di n. 8 pagine e viene redatta in duplice copia, una per ISPRO ed una da conservare agli atti dell'Azienda che provvede ad iscrivere nel proprio repertorio. Le spese relative all'imposta di bollo sono poste a carico della ISPRO, beneficiaria delle prestazioni.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze, _____

Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore Generale

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la
Rete Oncologica
Il Direttore Generale

Dr. Paolo Morello Marchese

Prof. Gianni Amunni